



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Divisione IV Qualità dello Sviluppo

Terzo Programma CEM di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

- VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** l'articolo 5 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";
- CONSIDERATO** che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, e ss.mm.ii relativo alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha istituito, tra l'altro, la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG CreSS), alla cui direzione è stato preposto il Dott. Oliviero Montanaro con D.P.C.M. 19.12.2019, quale uno degli uffici di livello dirigenziale generale Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI);
- VISTO** il decreto ministeriale 24 dicembre 2019, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti al visto n. 1/118 del 13/01/2020, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", rettificato con decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 54, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1381 del 9/04/2020, e modificato con il decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 54, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020 al n. 1381;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020, Foglio 206, con il quale al dott. Oliviero Montanaro è stato conferito l'incarico dirigenziale della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo;

✓ Resp.Set: Merli L.
Ufficio: CreSS_04-Set_08
Data: 18/11/2021

- VISTO** il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” ed in particolare l’articolo 34, comma 2;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021- 2023”;
- VISTO** il decreto ministeriale 25 gennaio 2021, n. 37, di approvazione della Direttiva generale recante indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2021, ammesso alla registrazione in data 11 marzo 2021, al n. 782, presso la Corte dei Conti, acquisito agli atti con prot. n. 26363 del 12 marzo 2021;
- VISTO** il decreto legge del 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica (di seguito MiTE) che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) n. 9 del 25 febbraio 2021, inerente la direttiva di II livello per l’anno 2021, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al n. 59 il 15 marzo 2021, con il quale si delegano le risorse finanziarie ai titolari dei centri di costo DiTEI – CDR 13, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla “Direttiva Generale recante gli indirizzi generale”;
- VISTO** il decreto dirigenziale del 31 marzo 2021, n.103 della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG Cress), registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull’attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l’anno 2021 e contenente gli obiettivi annuali (obiettivi operativi di Direzione) attribuiti ai dirigenti di seconda fascia della Direzione Generale CreSS;
- VISTO** il decreto dirigenziale del 7 agosto 2020, n. 255 della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG Cress) con il quale è stato conferito all’ing. Paolo Cagnoli l’incarico dirigenziale di seconda fascia di Direttore della Divisione IV “Qualità dello sviluppo”, della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo;
- VISTA** la legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, in seguito per brevità denominata “legge quadro n. 36/2001”;
- CONSIDERATO** che la legge 22 febbraio 2001, n. 36 ha lo scopo di:
- dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
 - promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;
 - assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;

- VISTO** in particolare il comma 5, dell'articolo 9 della legge quadro n. 36/2001 che prevede la concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, per la realizzazione dei catasti regionali e per l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, autorizzandone a tal fine la spesa;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;
- CONSIDERATO** che con decreto ministeriale 13 febbraio 2014 si è provveduto ad istituire il Catasto Nazionale, che opera nell'ambito del "sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA)" di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/97, e che si ritiene conseguentemente necessario agevolare il popolamento attraverso il corretto flusso dei dati tra esso e i Catasti Regionali;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 72 del 28 giugno 2016 che istituisce un "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", nel seguito denominato Programma CEM;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 163 del 21 novembre 2018 che istituisce un addendum al citato Programma CEM, nel seguito denominato Addendum Programma CEM;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 493 del 15 dicembre 2020 che istituisce un ulteriore addendum al citato Programma CEM, denominato Addendum-bis Programma CEM, al quale tuttavia non si è potuto dar seguito;
- CONSIDERATO** che, allo stato, sul capitolo 8433/PG 2 "*Contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo di monitoraggio*", Missione 18 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*", Programma 05 "*Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali*", Azione 06: "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico*", risultano disponibili lo stanziamento proveniente dall'esercizio finanziario 2019 (residui lett. "F") pari ad euro 200.079,00, ed uno stanziamento previsto in bilancio in competenza dell'esercizio finanziario 2022 anch'esso pari ad euro 200.079,00, da impegnare a favore delle regioni per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge quadro n. 36/2001;
- RITENUTA** l'opportunità di agevolare la continuazione degli interventi già avviati sulla base del Programma CEM con i citati decreto direttoriale n. 72/2016 e decreto direttoriale n. 163/2018, con particolare riguardo all'implementazione e gestione dei catasti regionali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- CONSIDERATA** l'entità complessiva del contributo da ripartire, pari ad euro 400.158,00 e la necessità di garantire la fattibilità tecnica dei progetti assicurando a ciascuna regione un contributo minimo di circa euro 10.000,00, tenendo anche conto dell'estensione territoriale e della popolazione residente in ogni regione, nonché dell'estensione chilometrica delle linee elettriche;

DECRETA
Articolo 1
(Finalità)

1. Ai fini dell'utilizzo dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 5 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" (di seguito "legge quadro n. 36/2001"), il presente decreto

istituisce un “Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, definito più semplicemente “*Terzo Programma CEM*” nel corpo del presente provvedimento.

2. Il *Terzo Programma CEM* di cui al precedente comma 1, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge quadro n. 36/2001, partecipa al finanziamento di progetti/interventi/azioni finalizzati all’elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

Articolo 2 (Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione del *Terzo Programma CEM* sono destinate risorse per un importo complessivo pari ad **euro 400.158,00 (quattrocentomilacentocinquantotto/00)** a valere sul capitolo **8433 - PG-02 Contributi alle regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di controllo di monitoraggio**, Missione 18 “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente*”, Programma 05 “*Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali*”, Azione 6: “*Prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico*”, così ripartite:
 - a) per l’importo di euro 200.079,00 a valere sui residui di stanziamento di lettera F) di provenienza dall’esercizio finanziario 2019;
 - b) per l’importo di euro 200.079,00 a valere sulle risorse stanziate nell’esercizio finanziario 2022.

Articolo 3 (Assegnazione dei contributi alle regioni)

1. Le risorse previste dall’articolo 2 sono assegnate alle regioni sulla base di una ripartizione che, considerata l’entità complessiva del contributo da ripartire, mira a garantire la fattibilità tecnica dei progetti, assicurando a ciascuna regione un contributo minimo di circa euro 10.000,00, e che, infine, tiene conto dell’estensione territoriale e della popolazione residente al primo gennaio 2018, nonché dell’estensione chilometrica delle linee elettriche.
2. In attuazione del comma 1, è riconosciuto a ciascuna regione un contributo secondo quanto riportato in Tabella 1:

<i>Regione</i>	<i>Contributo totale per regione (euro)</i>
Piemonte	29.245,82
Valle d'Aosta	12.842,63
Lombardia	28.422,47
Veneto	20.929,57
Friuli Venezia Giulia	21.790,51
Liguria	15.504,45
Emilia Romagna	25.520,04
Toscana	27.170,51

Umbria	16.752,63
Marche	14.478,06
Lazio	24.072,60
Abruzzo	16.613,52
Molise	12.387,72
Campania	22.711,61
Puglia	24.106,43
Basilicata	15.316,43
Calabria	20.640,10
Sicilia	28.621,72
Sardegna	23.031,18
Totale	400.158,00

Tabella 1

Articolo 4

(Tipologie e requisiti dei progetti ammessi a contributo)

1. Possono essere ammessi a contributo nell'ambito del *Terzo Programma CEM*, a norma di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge quadro n. 36/2001 e nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui agli articoli successivi, progetti relativi allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) elaborazione dei piani di risanamento;
 - b) realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto nazionale, dei catasti regionali delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
 - c) esercizio delle attività di controllo e monitoraggio.

2. Le regioni che ancora non hanno adempiuto a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera d) della legge quadro n. 36/2001, dovranno prioritariamente utilizzare le risorse stanziare con il presente decreto, per le realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della medesima legge, di un catasto delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

3. Il progetto deve essere redatto seguendo le istruzioni riportate nel documento denominato "*Modalità con le quali deve essere presentato e rendicontato il progetto proposto*", allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento, e comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
 - a) descrizione delle attività e il relativo crono programma di realizzazione;
 - b) stima dei costi, suddivisi tra quelli richiesti a titolo di contributo e quelli sostenuti direttamente con risorse regionali o rese altrimenti disponibili;
 - c) un **termine di conclusione** non superiore a **ventiquattro mesi** successivi dall'inizio delle attività.

3. I contributi richiesti a valere sul *Terzo Programma CEM* possono essere cumulati con altri finanziamenti di origine regionale, statale o dell'Unione europea, nei limiti di quanto previsto dalla relativa disciplina.

Articolo 5 **(Procedure di ammissione ai contributi)**

1. Le regioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, presentano alla competente Direzione Generale a mezzo posta elettronica certificata una o più istanze di finanziamento ciascuna relativa al progetto per il quale si chiede il contributo, redatto secondo le indicazioni dell'allegato "A" al presente provvedimento; il tutto corredato, se del caso, da ulteriore documentazione.
2. Ciascuna istanza dovrà fare riferimento a un solo progetto, comunque ricadente in una delle tipologie di attività di cui all'articolo 4. In caso di più istanze, rimane fermo il limite di contributo massimo riconosciuto a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 3.
3. Entro un termine di sessanta giorni dal ricevimento della istanza, con apposito provvedimento dirigenziale comunicato al proponente, verrà disposta l'eventuale ammissione al contributo, con le relative prescrizioni, qualora ritenute necessarie. Il termine suddetto potrà essere sospeso una sola volta in caso si rendesse necessario richiedere al proponente chiarimenti e/o integrazioni circa la proposta o le proposte presentate. Il termine riprende a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento della pec con la quale vengono comunicati i chiarimenti richiesti e/o trasmessa la documentazione integrativa.
4. Le regioni potranno presentare istanze di ammissione al contributo, nei limiti della quota a ciascuna spettante, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente decreto a mezzo pec. A tal fine fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna della pec in possesso della competente Direzione. Superata tale data il *Terzo Programma CEM*, istituito ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, dovrà intendersi concluso e nessun diritto potrà essere riconosciuto alle regioni sulle quote di finanziamento loro assegnate con il precedente articolo 3, in caso di mancato esercizio, entro il predetto termine del relativo diritto di accedervi.

Articolo 6 **(Criteri di valutazione dei progetti)**

1. Oltre alla verifica del rispetto delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli 4 e 5, la valutazione dei progetti presentati dovrà assicurare che essi rappresentino le migliori proposte, sotto il profilo ambientale, rispetto alle altre possibili, desumibili dalle indicazioni e motivazioni formulate dai soggetti proponenti, tenuto conto dello stato di attuazione degli obiettivi di qualità rimessi alla regione (quali i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della legge quadro) e allo Stato (i valori limite di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge quadro n. 36/2001).
2. Eventuali chiarimenti interpretativi in ordine alle procedure di ammissione a contributo verranno pubblicate sul sito istituzionale del MiTE entro 10 giorni dalla relativa richiesta. Sono comunque da ritenersi applicabili, in quanto compatibili, anche al presente programma i

chiarimenti interpretativi e le FAQ emanate in occasione dei precedenti Programmi e pubblicati alla pagina <https://www.mite.gov.it/pagina/programma-di-contributi-cem>.

Articolo 7 **(Modalità di erogazione del contributo)**

1. Il contributo sarà trasferito alle regioni in seguito alla presentazione di apposite istanze, corredate da idonea documentazione tecnico/economica di supporto, in relazione allo stato di realizzazione delle attività previste nel progetto, secondo la seguente cadenza:
 - a) un anticipo, pari alla quota spettante a ciascuna regione in base alla ripartizione dei fondi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del presente decreto, come da Tabella 2, a seguito dell'ammissione a contributo e previa presentazione, da parte della regione, della dichiarazione di avvio del progetto;
 - b) un saldo, pari alla quota spettante a ciascuna regione in base alla ripartizione dei fondi di cui all'art. 11, comma 1, lettere b), del presente decreto, come da Tabella 3, su presentazione, da parte della regione, di apposita istanza corredata da idonea documentazione attestante la conclusione del progetto.

1. Potranno essere ammesse a contributo le seguenti spese, debitamente documentate o "certificate" dal funzionario pubblico responsabile del progetto, quale ristoro dei costi effettivamente sostenuti dalla regione:
 - a) acquisto di strumentazione di misura funzionale alle attività;
 - b) acquisto di hardware e/o software e degli applicativi funzionali alle attività;
 - c) impiego di risorse esterne alla propria organizzazione (enti di ricerca, università, ecc.), di norma contenute entro il limite del 50% dell'importo complessivo del contributo;
 - d) rimborso delle missioni svolte dal proprio personale dipendente necessarie per la realizzazione del progetto.

Articolo 8 **(Vigilanza, controllo e monitoraggio)**

1. Le regioni, in seguito alla comunicazione di ammissione a contributo del progetto o dei progetti proposti, dovranno dare senz'altro corso alle attività, anche propedeutiche alle attività di progetto, informandone contestualmente la competente Direzione del MiTE mediante l'invio di una dichiarazione di avvio delle attività. Il mancato avvio delle attività entro i successivi quarantacinque giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo, senza giustificato motivo, potrà costituire motivo di revoca del finanziamento.

2. Rispetto alle tempistiche originariamente previste dalla regione proponente per il completamento dei progetti ammessi a finanziamento, si potrà richiedere una proroga per giustificati motivi che dipendano da fatti gravi o ad esse non imputabili e per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi. Le eventuali proroghe saranno definite con apposito provvedimento dirigenziale.

3. La competente Direzione del MiTE provvederà a monitorare periodicamente lo stato di attuazione dei progetti finanziati per verificare il loro regolare stato di avanzamento, anche attraverso richieste documentali o la convocazione di apposite riunioni. In particolare, è fatto carico alle regioni ammesse a contributo di produrre con cadenza semestrale un breve

documento di sintesi che descriva lo stato di avanzamento delle attività, evidenziando in esso le eventuali difficoltà incontrate nel corso dei lavori e le conseguenti azioni adottate, da redigere secondo le indicazioni convenute nella pertinente sezione dell'allegato "A" al presente provvedimento.

Articolo 9 (Revoca del contributo)

1. La competente Direzione del MiTE, previa verifica, si riserva la facoltà di procedere alla revoca, anche parziale, dei contributi concessi, anche sulla base degli elementi informativi acquisiti nel corso delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio di cui all'articolo 8, qualora venga accertato che l'esecuzione degli interventi finanziati non è più conforme, vuoi per i tempi o per le modalità di esecuzione, ovvero utile alle finalità perseguite con il *Terzo Programma CEM* istituito con il presente provvedimento.
2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, se già erogate, dovranno essere restituite aumentate degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione. Per le risorse non ancora erogate la competente Direzione del MiTE ne dispone la riduzione, o la soppressione, per un importo pari alle risorse per cui è stata disposta la revoca.

Articolo 10 (Partecipazione dell'ISPRA)

1. Nell'ambito dei compiti istituzionalmente ad essa assegnati in materia di valutazione, prevenzione e controllo dell'inquinamento ambientale derivante da agenti fisici, come meglio specificato nelle premesse, su richiesta della competente Direzione del MiTE, l'ISPRA provvederà a fornire il proprio supporto tecnico per la valutazione delle istanze pervenute, garantendo l'ammissione a contributo di quei progetti che abbiano rispettato le condizioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 del presente provvedimento, nonché per le fasi di monitoraggio e di valutazione delle conclusioni.

Articolo 11 (Impegno risorse)

1. Al fine di garantire la completa copertura finanziaria per la realizzazione del *Terzo Programma CEM*, in conformità alle previsioni dell'articolo 9, comma 5, della legge quadro n. 36/2001, si dispone l'impegno di **euro 400.158,00 (quattrocentomilacentocinquantotto/00)** a valere sul capitolo **8433 - PG-02 "Contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo di monitoraggio"**, Missione 18 "**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**", Programma 05 "**Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali**", Azione 06: "**Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico**", a favore delle regioni, così ripartito:
 - a) per l'importo di **euro 200.079,00**, a valere sulle risorse stanziato nell'esercizio finanziario 2022, di cui alla lettera b), del precedente articolo 2, ripartito tra le regioni come risulta dalla seguente Tabella 2:

<i>Regione</i>	<i>Contributo totale per Regione (euro)</i>
Piemonte	10.530,47
Valle d'Aosta	10.530,47
Lombardia	10.530,47
Veneto	10.530,47
Friuli Venezia Giulia	10.530,47
Liguria	10.530,47
Emilia Romagna	10.530,47
Toscana	10.530,47
Umbria	10.530,47
Marche	10.530,47
Lazio	10.530,47
Abruzzo	10.530,47
Molise	10.530,48
Campania	10.530,48
Puglia	10.530,48
Basilicata	10.530,48
Calabria	10.530,48
Sicilia	10.530,48
Sardegna	10.530,48
Totale	200.079,00

Tabella 2

- b) per l'importo di **euro 200.079,00** a valere sui residui di stanziamento di lettera F) di provenienza dall'esercizio finanziario 2019, ripartito tra le regioni come risulta dalla seguente Tabella 3:

<i>Regione</i>	<i>Contributo totale per Regione (in euro)</i>
Piemonte	18.715,35
Valle d'Aosta	2.312,16
Lombardia	17.891,99
Veneto	10.399,09
Friuli Venezia Giulia	11.260,04
Liguria	4.973,97
Emilia Romagna	14.989,57
Toscana	16.640,04
Umbria	6.222,16
Marche	3.947,59
Lazio	13.542,12
Abruzzo	6.083,05
Molise	1.857,25
Campania	12.181,14
Puglia	13.575,96
Basilicata	4.785,96
Calabria	10.109,60

Sicilia	18.091,25
Sardegna	12.500,71
Totale	200.079,00

Tabella 3

Articolo 12
(Obblighi di tracciabilità)

1. Nell'attuazione del presente decreto, debbono essere assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato sul sito web istituzionale del MiTE.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ALLEGATO A
***Modalità con le quali deve essere presentato e
rendicontato il progetto proposto***

SEZIONE PRIMA

(Identificazione del soggetto proponente e del progetto proposto per il finanziamento)

1. Descrivere lo stato di attuazione da parte della regione degli adempimenti ad essa rimessi dalla legge quadro n. 36/2001;
2. Indicare il titolo del progetto proposto;
3. Indicare l'importo del finanziamento destinato alla realizzazione del progetto;
4. Indicare una delle tre tipologie ammissibili di intervento nella quale rientra il progetto proposto;
5. Specificare le motivazioni per le quali è stato scelto, tra gli altri possibili, il progetto proposto;
6. Indicare i benefici attesi, in termini ambientali e sociali, conseguenti alla realizzazione del progetto proposto.

SEZIONE SECONDA

(Descrizione del progetto proposto e relativo crono programma di realizzazione)

1. Descrivere nel dettaglio il progetto proposto;
2. Indicare le delibere e/o i provvedimenti di approvazione;
3. Riportare i tempi di ultimazione e il crono programma delle attività.

SEZIONE TERZA

(Stima dei costi, suddivisi tra quelli richiesti a titolo di contributo e quelli sostenuti con altre risorse)

1. Indicare il *budget* del progetto proposto, distinguendo tra “forniture” e “servizi”, e dettagliando accuratamente ogni singola voce di spesa;
2. Indicare l'eventuale cofinanziamento.

SEZIONE QUARTA

(Scheda di monitoraggio semestrale)

1. Indicare il periodo semestrale interessato al monitoraggio;
2. Descrivere lo stato di avanzamento e di attuazione del progetto;
3. Indicare le eventuali variazioni apportate in corso d'opera al progetto rispetto alla versione originariamente proposta e approvata;
4. Indicare le eventuali criticità emerse nel corso di esecuzione del progetto;
5. Riportare lo stato di avanzamento economico dell'intervento.

SEZIONE QUINTA
(Stato finale di realizzazione del progetto)

1. Indicare la data di conclusione del progetto;
2. Descrivere lo stato finale del progetto realizzato;
3. Riportare lo stato finale economico del progetto;
4. Indicare i benefici conseguiti, in termini ambientali e sociali, alla conclusione del progetto e confrontarli con le attese.